

## SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITI INFORMAZIONI PER I DEPOSITANTI

La Banca ha aderito al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi.

La garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi opera considerando l'ammontare complessivo detenuto da un cliente nei suoi depositi (conti correnti, depositi vincolati, carte prepagate nominative con IBAN, libretti di deposito a risparmio, nonché sugli assegni circolari e certificati di deposito) presenti all'interno della stessa Banca. Nel caso di rapporti cointestati, il relativo saldo viene diviso per il numero dei partecipanti alla cointestazione, al fine di determinare la parte a ciascuno spettante.

La liquidità di ammontare fino a 100 mila euro è garantita dall'operatività del suddetto Fondo e non è quindi assoggettabile alle misure tra cui il "bail-in", disciplinate dalla normativa sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Maggiori informazioni su questa normativa sono reperibili all'interno del sito [www.farbanca.it](http://www.farbanca.it) (sezione "BRRD (Bail-in)") e presso qualunque Filiale della Banca.

Sono esclusi dalla protezione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (\*), imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- i fondi propri (\*\*);
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648 -ter del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale;
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della cosiddetta normativa antiriciclaggio;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Per una sintesi delle informazioni principali si allega al presente il **Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti** di cui alla Direttiva europea 2014/49/UE e contenente le informazioni del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Per saperne di più sul Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia è consultabile il sito [www.fitd.it](http://www.fitd.it), ove sono disponibili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

(\*) Come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.

(\*\*) Come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013.

**Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti**

**Informazioni di base sulla protezione dei depositi**

I Suoi depositi presso FarBanca S.p.A. sono protetti da	<p><i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)</i></p> <p>Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.</p>
Limite di protezione	<p><i>100.000 euro per depositante e per banca.</i></p> <p><i>In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali<sup>1</sup>.</i></p>
Se possiede più depositi presso la stessa banca	<p><i>Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro.</i></p>
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona/altre persone	<p><i>Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente.</i></p>
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca	<p><i>20 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.</i></p> <p>Sono in corso modifiche per recepire, fin dai prossimi mesi, la riduzione dei tempi di rimborso a 7 gg lavorativi, con ampio anticipo rispetto alla tempistica definita dalla normativa europea.</p> <p><i>Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca<sup>2</sup>.</i></p>
Valuta del rimborso	<p><i>Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito.</i></p>
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti	<p><i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi</i></p> <p><i>Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma</i></p> <p><i>www.fitd.it</i></p> <p><i>infofitd@fitd.it</i></p>
Per maggiori informazioni	<p><i>www.fitd.it</i></p>

<sup>1</sup> Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

<sup>2</sup> La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).